

STUDIO LEGALE AVV. IRMA MAURIELLO
p.zza dei Martiri n. 6- -83053
Sant'Andrea di Conza (AV) - ☎/ 📠 0805520267, 📠 3397566082
Pec : irma.mauriello@messaggipec.it
E-mail : irmamauriello@libero.it

TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO-

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

E con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per

la Sig. ra D'Angola Maddalena nata a Sant'Andrea di Conza (AV) il 21/06/1963, residente ad Avellino in via Colombo , n. 34 – c.f. DNGMDL63H61I264E, ed elettivamente domiciliata in Sant'Andrea di Conza (AV) alla p.zza dei Martiri n. 6, presso lo studio dell' Avv.to Irma Mauriello, c.f. MRLRMI71C70I264L, del Foro di Avellino dalla quale è rappresentata e difesa, per procura in calce, rilasciata su foglio separato al presente atto al cui indirizzo, pec: irma.mauriello@messaggipec.it – fax 0805520267, potranno essere inviate dalla cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento

- Ricorrente -

CONTRO

- MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a. URP@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
- USR – Ufficio Scolastico Regionale per la regione Campania a - in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale : 80039860632 con sede in NAPOLI (NA) - Via Ponte della Maddalena, n.55 - 80142 - PEC: drca@postacert.istruzione.it,
- USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VII - via Giuseppe Marotta, 14 - Avellino in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Avellino 80039860632 (AV) PEC: uspav@postacert.istruzione.it,

Tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli (NA) Via Armando Diaz, 11 - c.f. 80030620639 – pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it



e nei confronti di

Tutti i controinteressati docenti del convitto Nazionale "P. Colletta" di Avellino - destinatari della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. **2023/2024 provenienti da Gae e Gps assegnati, senza alcuna precedenza e con punteggio inferiore** a quello della ricorrente, all'ITA de Sanctis di Avellino .

per il riconoscimento del diritto

della ricorrente alla precedenza nel trasferimento- mobilità provinciale per l'anno scolastico 2023-2024 presso l'Istituto Tecnico Agrario de Sanctis di Avellino"

per l'accertamento del diritto

della ricorrente all'assegnazione della sede suindicata per l'a.s. 2023/2024, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto all'incarico spettante;

-con conseguente rettifica in parte equa dei decreti e relativi bollettini per la nomina erratamente conferita previa disapplicazione ove occorra degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

FATTO

La ricorrente svolge il ruolo di educatrice, assunta a tempo indeterminato dal 01/09/2010 presso il Convitto "PIAZZI" di Sondrio, poi trasferitasi al Convitto "G. B. Vico" di Chieti ed attualmente in servizio presso il convitto Nazionale "P. Colletta" di Avellino dal 01.09.2020 (doc. 1);

La ricorrente in data 27/03/2023, ha presentato tempestiva domanda di trasferimento provinciale/ mobilità provinciale (doc. 2) indetta con "*ordinanza ministeriale n 36 del 01.03.2023 (doc. 2.1)*" in applicazione delle disposizioni del "*contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 18 maggio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25*" (doc. 2.2).

Con la predetta domanda la ricorrente con punti **n. 114** e con invalidità civile al 40%, ha indicato quale sede preferite l'ITA de Sanctis di Avellino .

Dal bollettino pubblicato in data 29/05/2023 risultava che la ricorrente, non era stata individuata quale destinataria della scuola richiesta nella domanda di mobilità, in quanto la sede era stata



invece, attribuita al docente Zichella Giuseppe, in posizione deteriore alla ricorrente e con punteggio ad esso inferiore (**punti 94**). (doc. 3)

In data 01/06/2023 la dott.ssa D'Angola Maddalena, a mezzo PEC, presentava reclamo e contestuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola del 2007 – protocollo n. 2178 del reg ufficiale AOO AOOUSPAV e chiedeva l'immediata rettifica del bollettino con riconoscimento dei diritti lesi (doc. 4);

Tale tentativo di conciliazione si concludeva con Pec del 8 giugno 2023, con la quale l'A.T. di Avellino negava il trasferimento alla ricorrente con le seguenti motivazioni “ *Si riscontra la richiesta del 01.06.2023 e si chiarisce che l'organico del personale educativo per l'anno scolastico 23/24, così come richiesto dall'ITA “De Sanctis” di Avellino, prevede la presenza di unità di convittori maschi e non la semiconvittualità. Pertanto ai sensi della legge 330 art. 4ter richiamata dall'art. 31 commi 2 e 3 per presenza in organico di sola convittualità maschile notturna ha fatto sì che in organico siano scattati solo posti di Educatori di sesso maschile. Pertanto l'educatore Zichella Giuseppe con punti 94 ha ottenuto regolare trasferimento.. nel comune di Avellino in quanto educatore di sesso maschile. Il movimento effettuato dal sistema risulta corretto in quanto il sistema Sidi (cervellone di Monte Porzio Catone -Roma che raccoglie le domande di mobilità di Italia) è adeguato alla norma sopracitata prevendo figure distinte tra convittori, convittrici, semiconvittori e semiconvittrici.....* (doc. 5)

La ricorrente, si doleva di essere stata “sopravanzata” dal collega - con modalità ritenute discriminatorie -, nonostante un punteggio complessivo superiore, e in data 5 settembre u.s., a mezzo della scrivente difesa inoltrava PEC al Dirigente dell'Istituto Agrario “ De Sanctis – D' Agostino” dott. PIETRO CATERINI e all'AT di Avellino Ufficio VII -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, **chiedendo chiarimenti su nomine da Gps e Gae di docenti di sesso femminile con contratto a tempo determinato e con servizio diurno e notturno presso l'ITA de Sanctis” di Avellino** ; precisamente chiedeva di accertare e fornire chiarimenti sulle nomine di Montibello Vittoria nata a Lecce il 02/05/1970 e Simona Carbone nata ad Avellino il 10/11/1976, che nell'anno scolastico 2020 /2021, 2021/2022 e 2022/2023 avevano ottenuto le supplenze presso l'Istituto Tecnico Agrario, in contrasto e in violazione della legge 333 art. 4ter richiamata dall'art. 31 commi 2 e 3 (doc. 6) .

Tutto ciò ha dell'incredibile



Ad oggi non è stata fornita alcuna risposta alle suindicate richieste e il “**silenzio**” da parte dell’Ente scolastico, è la conferma che la ricorrente D’Angola Maddalena avrebbe avuto diritto ad occupare il posto assegnato al collega di sesso maschile con un punteggio inferiore , nella sede di cui alla superiore narrativa, cosa di fatto illegittimamente negata dall’U.S.R. ambito provinciale di Avellino, con gravissimo pregiudizio per la ricorrente.

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. D.lgs. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 4 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R.



Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010). L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate. Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – VI^a Sez. con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

NEL MERITO

A) *Violazione e falsa applicazione del del D.L. n. 255/2001... di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato-Illegittimità della procedura di assegnazione delle supplenze. Illogicità manifesta, abnorme erroneità. Manifesta ingiustizia.*

A viziare la contestata esclusione della ricorrente concorre l'illegittimità della procedura utilizzata per l'anno scolastico 2023/2024, nonché degli anni scolastici 2020 /2021, 2021/2022 e 2022/2023, nell' assegnazione delle supplenze e, che ha evidenziato molteplici criticità. Come detto la procedura di assegnazione degli incarichi , completamente eseguita in violazione del **D.L. n. 255/2001 art. 4ter**, ha letteralmente ignorato la domanda di trasferimento provinciale della ricorrente , considerandola irragionevolmente esclusa poiché *l'ITA "De Sanctis" di Avellino, prevede la presenza di unità di convittori maschi e non la semiconvittualità ... pertanto ai sensi della legge 330 art. 4ter richiamata dall'art. 31 commi 2 e 3 per presenza in organico di sola convittualità maschile notturna ha fatto sì ce in organico siano scattati solo posti di Educatori di sesso maschile.*

Ed è qui che verosimilmente deve collocarsi il punto nodale della controversia.



Ebbene al riguardo va fatto notare che la mancata assegnazione alla ricorrente dott.ssa D'Angola Maddalena, della nomina all'ITA De Sanctis di Avellino, richiamando la suindicata normativa , non ha precluso all'ufficio scolastico di procedere, presso il medesimo Istituto, nell'anno scolastico 2023/2024, come negli anni scorsi, all'ingiusta e abnorme nomina da GAE e GPS, di supplenti di sesso femminile: Montibello Vittoria nata a Lecce il 02/05/1970 e Simona Carbone nata ad Avellino il 10/11/1976, con punteggio inferiore, e collocate in posizione successiva a quella della ricorrente . Tale condotta è altresì illogica oltre che manifestamente ingiusta perché finisce col tradire i principi di diritto che governano le nomine di docenti e educatori (**di ruolo**) favorendo soggetti , col punteggio inferiore a quello della ricorrente – esclusa - in spregio al merito, alle competenze ed ai titoli che devono comunque condurre all'assegnazione delle nomine in favore dei docenti col maggiore punteggio e collocati nelle posizioni più alte proprio a garanzia e valorizzazione del merito e dell'esperienza, maturati negli anni, che trovano il loro oggettivo riflesso nella relativa collocazione in graduatoria. **Ebbene la ricorrente con la domanda di trasferimento presso l'Istituto Tecnico Agrario, ha chiaramente e correttamente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina dalla quale è stata ingiustamente esclusa sulla base di una normativa valevole solo per lei e non per le altre ...**

Tutte queste irregolarità e illegittimità hanno causato alla ricorrente notevoli danni, sia esistenziali che materiali, di cui si chiede all'On. Tribunale adito il risarcimento da quantificare anche in via equitativa, atteso che è implicito il grave nocimento morale che ha provocato il permanere della sopra descritta situazione.

B) *Violazione del principio di eguaglianza di cui agli artt. 3 e 51 Cost.*

L'art. 4 ter, comma 3, del D.L. n. 255/2001, in ragione della distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici di convitti ed educandati, prescrive di tener conto della differenza di sesso nell'individuazione dei posti da affidare al personale educativo.

L'A.T. di Avellino escludeva la ricorrente, prima in graduatoria, e stabiliva che il posto disponibile fosse riservato all' aspirante di sesso maschile collocato in posizione inferiore, in ragione della distinzione tra educatori di convitti ed educatrici di educandati operata, per l'appunto, dal citato art. 4 ter, comma 3.

La prescrizione dell'art. 4 ter, comma 3, del D.L. n. 255/2001 si pone in contrasto con i *principi* di eguaglianza e di non discriminazione di cui agli artt. 3 e 51 Cost. e si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza in quanto, in assenza di ragioni idonee a legittimare la deroga al



principio di non discriminazione di genere, comprime in modo assolutamente ingiustificato il diritto all'assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici.

Sotto questo profilo va sottolineato che la distinzione di trattamento per ragioni di genere, operata dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 255/2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333/2001), potrebbe essere giustificata per il fatto che la funzione educativa non si esaurisce nel solo aspetto didattico ma contempla anche la partecipazione attiva dell'educatore al processo di crescita umana dell'educando in tutti i suoi possibili sviluppi culturali, affettivi, relazionali e sessuali implicando, di conseguenza, lo svolgimento di una funzione di vigilanza e controllo notturni attraverso l'esercizio di poteri ispettivi e disciplinari spesso particolarmente incisivi.

La deroga al principio di non discriminazione per ragioni di genere, introdotta dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 255/2001, ad avviso della scrivente, non può dirsi ragionevole e, quindi, compatibile con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Da un punto di vista logico tale norma appare piuttosto superata, specie se si considera che la società odierna attraverso internet è caratterizzata da una impronta educativa globale e «unisex»; i minori di entrambi i sessi attraverso la rete internet con accesso alle stesse fonti informative, hanno acquisito un bagaglio di informazioni e di esperienze per cui il loro percorso di crescita viene non solo accelerato rispetto a quello di un giovane di trent'anni fa, ma anche omologato alle esigenze dei due sessi.

Ciò determina, che le esigenze messe in luce ed invocate dalla suindicata giurisprudenza devono considerarsi irragionevoli ed eccessive, che andrebbero fortemente ridimensionate favorendo l'opportunità di accesso al lavoro dei lavoratori senza distinzione di genere. Nel 2001, il legislatore è intervenuto su questa disciplina unificando i ruoli del personale educativo, in precedenza suddivisi per genere, e le corrispondenti graduatorie - ai sensi dell'art. 4 -ter, comma 2, d.l. 255 del 2001 - vengono oggi formate, a prescindere dal sesso e in modo unitario, su base provinciale. Il superamento della distinzione per sesso è però avvenuto, attraverso queste modifiche, soltanto sul piano formale: tale distinzione è rimasta, infatti, proprio in forza dell'art. 4-ter, comma 3, che continua ad assegnare rilievo al sesso degli alunni e delle alunne nella definizione dei posti organico per il personale formatore.

C) **Violazione del principio di equaglianza come diritto al lavoro di cui agli artt. artt. 4 e 35 della Cost**



La violazione del nucleo forte del principio di eguaglianza determinata dalla normativa è idonea a ripercuotersi negativamente anche sul diritto al lavoro e quindi all'assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici. Nel caso di specie è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

La normativa suindicata comporta la sospensione di un diritto costituzionale, quello al lavoro, per un arco temporale che non è definibile a priori, non essendo possibile stabilire con certezza quando si libereranno dei posti negli organici dei convitti nazionali o degli educandati. Ne consegue il coinvolgimento anche di altri parametri costituzionali, oltre ai già citati artt. 3, co. 1 e 51, quali gli artt. 4 e 35 della Costituzione. Il risultato è la previsione per il personale educativo di un trattamento peggiorativo sotto un duplice profilo: da un lato, si determina una differenza di trattamento nei rapporti fra educatori ed educatrici, in senso favorevole a una delle due categorie, che dipende esclusivamente dalle vacanze di organico all'interno delle strutture convittuali ed è rimessa alla valutazione "arbitraria" dell'amministrazione; dall'altro si ammette una distinzione fra la disciplina sull'instaurazione del rapporto di lavoro che si applica agli educatori, per i quali assume rilievo l'elemento del sesso, e la disciplina applicata ad altre categorie professionali, che pure prestano la loro attività all'interno delle strutture convittuali, per le quali il sesso di appartenenza non assume rilevanza. La disciplina di cui all'art. 4 ter, comma 3, soprattutto laddove le strutture accolgano sia alunni convittori che alunni convittrici, rimette alla mera discrezionalità dell'amministrazione la scelta per la copertura di vacanze in organico circa l'assunzione di personale maschile o femminile, indicando come unico criterio di selezione proprio il sesso dell'educatore. Nei casi in cui le strutture convittuali accolgano alunni di entrambi i sessi, in mancanza di ulteriori criteri di riferimento, la normativa, così come formulata, consente all'amministrazione di scegliere discrezionalmente il personale educativo da assumere, anche in spregio alle risultanze di una selezione concorsuale, facendo esclusivo riferimento al criterio del sesso.

La normativa si configura come un arresto nel processo volto al raggiungimento di un'effettiva parità fra uomini e donne, anche nell'accesso al lavoro, di cui la Corte, si è sempre fatta propugnatrice.

La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel qualificare l'assunzione in servizio come un vero e proprio diritto soggettivo. L'art. 4 ter, comma 3, del D.L. n. 255/2001 pone, dunque, la differenza di sesso come presupposto del diritto, determinando potenziali situazioni di svantaggio



tanto per il lavoratore quanto per la lavoratrice a seconda che si renda disponibile, rispettivamente, un posto in un educando o in un convitto.

La Corte, nella nota sentenza n. 225/1990, dichiarò l'illegittimità della norma che istituiva le cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile. In quell'occasione, il Giudice delle leggi, ritenute ormai «superate le ragioni etico sociali sussistenti all'epoca dell'emanazione della disposizione censurata», dichiarò che la distinzione tra uomini e donne nella copertura delle cattedre fosse «ormai palesemente irrazionale (violazione art. 3 della Costituzione)» e che gli insegnanti di educazione fisica di entrambi i generi erano «in possesso di un identico titolo di studio e della stessa abilitazione all'insegnamento» e, dunque, «parimenti idonei ad impartire (...), indipendentemente dal sesso, l'insegnamento della suddetta materia» . Viceversa, nella sentenza n. 1/2022, attribuendo rilevanza giuridica alla natura organizzativa dell'art. 4 ter, comma 3, del D.L. n. 225/2001 e al sistema educativo che tale norma concorre a delineare, la Corte pare essersi preclusa la possibilità di sindacare la legittimità degli effetti discriminatori che la stessa produce, sulla libertà e i diritti della persona».

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente si vede costretto a proporre unitamente al merito, apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris e del periculum in mora*.

SUL FUMUS

Quanto al *fumus*, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazione e violazioni di legge messe in atto dall' Istituto Agrario "De Sanctis e dall'AT di Avellino Ufficio VII - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di assegnazione incarico che ha incredibilmente reso possibile che proprio i docenti più qualificati, con maggior punteggio e, quindi, con maggiore esperienza nel rispettivo ruolo venissero penalizzati in maniera pesantissima a vantaggio di altri docenti nonostante i pochissimi punti..

SUL PERICULUM IN MORA



Quanto al *periculum in mora*, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi e irreparabili danni che la docente D'Angola sta subendo; Il danno è imminente e non risarcibile per equivalente. È evidente, infatti, che, nel tempo occorrente per lo svolgimento di un ricorso ordinario, il diritto reclamato dalla ricorrente, subirebbe un danno non ristorabile. Peraltro, l'aspetto economico, ossia le mancate retribuzioni sono secondarie a fronte di un danno professionale e di punteggio. Il danno cagionato dall'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica, pertanto, avrebbe conseguenze negative "a cascata" anche per i successivi anni scolastici.

Pertanto il danno grave ed irreparabile rileva:

- 1) nel corrente a.s., *rebus sic stantibus*, in quanto la ricorrente non ha avuto il posto che le spetta;
- 2) in quanto gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al trasferimento della parte istante all'ITA de Sanctis di Avellino per gli aa.ss. 2023-2024, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati;

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione del numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò

SI CHIEDE

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AVELLINO, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Napoli;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. - Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. - Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare a: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI Avellino.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati,

Chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.



Tutto ciò esposto la ricorrente D'Angola Maddalena, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

- In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Campania e/o dall'U.S.R. ambito territoriale di Avellino, qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Campania Ambito Territoriale di Avellino e/o del MIUR;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c. concedere l'invocata cautela anche inaudita altera parte ricorrendone l'estrema urgenza e così ordinare all'amministrazione resistente la nomina della ricorrente assegnandogli la nomina ingiustamente attribuita ad altro candidato quali il collega prof. Zichella in posizione deteriore, nel ruolo e presso la sede oggetto di preferenza indicata nella domanda disponendo ove occorra la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore dettagliatamente indicati nella superiore narrativa.
- Accertare la nomina di supplenti di sesso femminile provenienti da GAE e GPS, con servizio diurno e notturno presso "l'ITA De Sanctis " , nel corrente anno scolastico e in quelli precedenti;
- accertare e dichiarare la natura discriminatoria del decreto di nomina dell'U.S.R. di Avellino , nella parte in cui limita l'accesso al posto disponibile per il personale educativo presso l'ITA de Sanctis di Avellino ai soli aspiranti di sesso maschile escludendo quindi le donne e, di tutti gli atti connessi e consequenziali;
- per l'effetto ordinare all'amministrazione convenuta di rettificare il decreto e bollettino eliminando la clausola discriminatoria contestata ;
- accertare e dichiarare il diritto al trasferimento della ricorrente all'ITA "F. De Sanctis" di Avellino;



- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione ad assegnare la ricorrente in organico **alla sede all'ITA "F. De Sanctis" di Avellino** " in forza dei titoli e del punteggio posseduto;

Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore del procuratore costituito.

In subordine si chiede a codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro la compensazione delle spese sia per la novità della questione, sia per il dislivello che esiste tra le parti in causa e sia soprattutto in ragione del contrasto giurisprudenziale in corso. (Tali profili, infatti, possono giustificare pacificamente la compensazione delle spese).

In via istruttoria: si producono i documenti:

1. presa di servizio presso il convitto Nazionale "P. Colletta " di Avellino del 02.09.2020
2. domanda di trasferimento provinciale 27.03.2023 ; **2.1** ordinanza ministeriale n 36 del 01.03.2023; **2.2.** CONTRATTO COLLETTIVO del 22 mag 2022 CCNI-mobilità-scuola-personale-docente-educativo-e-ata-triennio-2022-2025-del-18-maggio-2022
3. bollettino pubblicato in data 29/05/2023
4. reclamo e contestuale tentativo di conciliazione 1.06.2023
5. Pec del 8 giugno 2023 dell'A.T. di Avellino
6. richiesta chiarimenti del 5.09.2023 da parte della scrivente difesa , all' Istituto Agrario "De Sanctis – D' Agostino" dott. PIETRO CATERINI e all'AT di Avellino Ufficio VII -Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
7. modello 730/2023 redditi 2022

Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile – Trattandosi di rapporti di pubblico impiego ed il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 35.240,04 trattasi di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato (**doc. 7**). Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.



Salvezze illimitate.

Avellino , 15.10.2023 f.to Avv. Irma Mauriello

